

ROMA, 1995.

SILFS - SOCIETÀ ITALIANA DI LOGICA E FILOSOFIA DELLE SCIENZE

STATUTO

ART. 1

È costituita l'Associazione Culturale denominata "SILFS – Società Italiana di Logica e Filosofia delle Scienze".

ART. 2

L'Associazione ha sede legale in Roma presso il Dipartimento di Studi Filosofici e Epistemologici della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Roma "La Sapienza", via Nomentana 118, e potrà nelle forme di legge, istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, sedi amministrative, agenzie, filiali ed altri uffici.

ART. 3

L'attività dell'Associazione, estranea a ogni influenza politica, religiosa o di razza, non persegue scopi di lucro.

ART. 4

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 5

OGGETTO SOCIALE

L'associazione ha lo scopo di:

- a) promuovere e favorire ricerche, studi, incontri nazionali ed internazionali sulla logica e sugli aspetti filosofici del pensiero scientifico, in tutte le sue articolazioni;
- b) curare pubblicazioni;
- c) attribuire borse di studio;
- d) cooperare con altre Istituzioni, nazionali ed internazionali, per la realizzazione di obiettivi comuni;
- e) aderire ad organizzazioni, nazionali ed internazionali, i cui fini siano coerenti con i suoi.

L'Associazione può svolgere qualsiasi altra attività che rientri tra gli scopi sociali.

ART. 6

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei revisori dei Conti.

ART. 7

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci che siano in regola con i doveri derivanti dall'iscrizione all'Associazione. In essa ogni Socio può rappresentare non più di due altri Soci, mediante deleghe individuali sottoscritte.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci si riunisce dietro deliberazione del Consiglio Direttivo per l'approvazione dei bilanci (consuntivo e preventivo), per l'elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti. L'Assemblea Straordinaria dei Soci è convocata per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o all'eventuale relativo regolamento e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria dei Soci viene convocata dal Presidente mediante lettera ordinaria indirizzata a tutti i Soci con almeno 30 giorni di anticipo sulla data dell'adunanza e con la notifica dell'ordine del giorno. L'Assemblea Straordinaria dei Soci viene convocata dal Presidente per decisione del Consiglio Direttivo, oppure su richiesta motivata di almeno un quinto dei Soci; in questo secondo caso, la convocazione deve avvenire entro 60 giorni dalla data della richiesta. La convocazione per le Assemblee Straordinarie deve essere inviata a tutti i Soci con almeno 30 giorni di anticipo sulla data dell'adunanza e con la notifica dell'ordine del giorno.

In mancanza di tali formalità l'Assemblea è regolarmente costituita quando vi sia rappresentata la totalità dei Soci.

ART. 8

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli interventi aventi diritto a partecipare all'Assemblea.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci in prima convocazione, e qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto a partecipare all'Assemblea in seconda convocazione. Per le sue decisioni è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 9

L'Associazione non potrà sciogliersi che per decisione di un'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

ART. 10

I Soci sono distinti nelle seguenti categorie:

- a) Soci individuali, i quali hanno diritto di voto nelle Assemblee;
- b) Soci collettivi, che sono Enti o Società che intendono contribuire concretamente alla realizzazione delle finalità dell'Associazione. Ogni Socio collettivo ha diritto ad esprimere un voto nelle Assemblee.

ART. 11

Ogni Socio è tenuto a versare ogni anno una quota associativa. L'importo delle quote associative di entrambe le categorie dei Soci ed i relativi termini di pagamento vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 12

La qualifica di Socio si ottiene:

- a) nel caso di Socio individuale dietro presentazione di una domanda scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, corredata da *curriculum* e controfirmata da due Soci;
- b) nel caso di Socio collettivo previa decisione del Consiglio Direttivo.

ART. 13

La qualifica di Socio si perde:

- a) per morosità protratta;
- b) per gravi atti contrari allo spirito e alle finalità dell'Associazione.

L'esclusione è deliberata con effetto immediato dal Consiglio Direttivo, salvo ratifica dell'Assemblea.

ART. 14

La qualità di Socio non è trasmissibile. I Soci che abbiano receduto o siano stati radiati non possono riprendere le quote versate e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 15

IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione, coordina l'attività sociale, presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Egli ha la firma come legale rappresentante dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di suo impedimento o di assenza la firma e la rappresentanza legale spettano al Vice Presidente.

ART. 16

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento dei compiti demandatigli e, in caso di assenza o impedimento, lo sostituisce.

ART. 17

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si compone di dieci membri (il Presidente più nove consiglieri) scelti tra i Soci, eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea.

Per l'elezione del Presidente ogni Socio può esprimere un solo voto. Nella prima votazione risulta eletto il Socio che ottiene la metà più uno dei voti espressi; se nessuno raggiunge un tale risultato si procede a un ballottaggio tra i due Soci più votati.

Per l'elezione degli altri membri del Consiglio Direttivo ogni Socio può esprimere cinque preferenze. Sono eletti i nove Soci più votati.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto dal presente Statuto è tassativamente demandato all'Assemblea dei Soci.

ART. 18

L'adunanza del Consiglio Direttivo è valida quando intervengono almeno la metà dei suoi membri e uno di essi sia il Presidente o il Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno cinque membri dello stesso. Le decisioni si prendono a semplice maggioranza di voti e in casi di parità prevale il voto del Presidente o del Vice Presidente che lo sostituisce. Per la partecipazione al Consiglio Direttivo non sono ammesse deleghe.

Al fine di un miglior coordinamento delle attività dell'Associazione, il Consiglio Direttivo potrà avvalersi della collaborazione di esperti che potranno, per determinati argomenti e con funzioni meramente consultive, partecipare alle riunioni del Consiglio stesso.

ART. 19

Il Consiglio Direttivo dà esecuzione all'oggetto sociale e prende le deliberazioni relative; approva le domande di ammissione dei Soci; stabilisce le quote annuali di associazione.

L'eventuale accettazione di disposizioni o lasciti testamentari che dovessero prevedere oneri per l'Associazione dovrà essere subordinata a una delibera di accettazione da parte del Consiglio Direttivo.

ART. 20

Il Consiglio Direttivo approva la proposta di formazione di "gruppi di interesse". Ogni gruppo di interesse, essendo finalizzato alla realizzazione di uno o più specifici progetti, ha durata limitata al periodo necessario alla realizzazione di tali progetti e comunque non superiore alla scadenza del Consiglio Direttivo che ne ha approvato la costituzione. Il Coordinatore di ciascun gruppo di interesse può partecipare, con funzione consultiva, alle riunioni del Consiglio Direttivo nelle quali si discuta delle attività del gruppo.

ART. 21

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno un Vice Presidente, e sia tra i Soci, sia eventualmente all'esterno dell'Associazione, le seguenti cariche:

- a) Tesoriere;
- b) Segretario.

ART. 22

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione secondo le delibere del Consiglio Direttivo, e particolarmente tiene il Registro di Cassa, riscuote le entrate, esegue i pagamenti, predispone i bilanci annuali (consuntivo e preventivo), e ha facoltà di gestire conti correnti bancari e postali, depositando la propria firma insieme a quella del Presidente.

ART. 23

Il Segretario tiene il libro dei verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo, l'archivio, il libro dei Soci ed i timbri dell'Associazione. Si occupa della normale corrispondenza.

ART. 24

Nel caso in cui il Tesoriere e il Segretario non facciano già parte del Consiglio Direttivo, essi parteciperanno alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

ART. 25

Il Presidente e i Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti. In caso di dimissioni o di indisponibilità di qualcuno di essi, diverso dal Presidente, il Consiglio provvederà a reintegrarsi cooptando altri Soci. Le dimissioni del Presidente comportano anche quelle del Consiglio Direttivo e la convocazione entro sessanta giorni di un'Assemblea Ordinaria per il rinnovo delle cariche.

ART. 26

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Per l'elezione del Collegio dei Revisori ogni Socio può esprimere due preferenze: risultano eletti i primi tre votati, mentre i successivi due sono i membri supplenti.

ART. 27

PATRIMONIO E GESTIONE FINANZIARIA

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote annuali di associazione;
- b) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- c) dalle liberalità in favore dell'Associazione;
- d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

La gestione finanziaria dell'Associazione avviene entro i limiti del bilancio preventivo; il Consiglio Direttivo è tenuto sotto la sua responsabilità a giustificare eventuali spese eccedenti tale limite.

I bilanci, consuntivo e preventivo, predisposti dal Consiglio, sono sottoposti ogni anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

L'esercizio finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare.

ART. 28

Tutti i beni mobili ed immobili dell'Associazione, compresi quelli acquisiti dal concorso dei Soci, sono di proprietà dell'Associazione. Qualunque atto giuridico che ad essi si riferisca (alienazione totale o parziale, accrescimenti, ipoteche, cessione, affitti, ecc.) deve essere fatto dal Presidente nel nome generico dell'Associazione, e deve essere autorizzato dal Consiglio Direttivo.

ART. 29

In caso di scioglimento il patrimonio viene devoluto a fini di utilità generali o ad altre Associazioni non a fini di lucro che perseguano obiettivi analoghi.

ART. 30

Tutte le cariche dei vari organi dell'Associazione non danno diritto a compensi, salvo il rimborso delle spese documentate.